

Dispositivo

L'articolo 13, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un'azione diretta contro l'assicuratore dell'autore del danno da essa subito non è vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-388/16) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria)

(2017/C 293/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull e A. Rubio González, agenti)

Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nella lettera di messa in mora emessa dalla Commissione europea, ossia il 20 settembre 2015, i provvedimenti che comportava l'esecuzione della sentenza dell'11 dicembre 2014, Commissione/Spagna (C-576/13, non pubblicata, EU:C:2014:2430), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE
- 2) Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 3 milioni.
- 3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

(Causa C-433/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 81 e 82 — Azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione — Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio]

(2017/C 293/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG

Convenuta: Acacia Srl

Dispositivo

- 1) L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un'accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.
- 2) L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.
- 3) La regola di competenza prevista dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
- 4) La regola di competenza prevista dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un'azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l'accoglimento di tale azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione.

⁽¹⁾ GU C 410 del 7.11.2016.

Impugnazione proposta il 3 maggio 2017 da Vatseva avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 aprile 2017, causa T-920/16, Vatseva/Corte europea dei diritti dell'uomo

(Causa C-231/17 P)

(2017/C 293/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vatseva (rappresentante: K. Mladenova, advokat)

Altra parte nel procedimento: Corte europea dei diritti dell'uomo

Con ordinanza del 6 luglio 2017 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato inammissibile l'appello.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Causa C-293/17)

(2017/C 293/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State